



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga,

Letti gli atti del procedimento n. 4724 / 2021 R.G.,

a scioglimento della riserva assunta,

ritenuto che la decisione della controversia potrebbe pregiudicare la posizione dei soggetti iscritti nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze e nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto della provincia di Messina;

considerato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,

“In tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione” (Cass. Civ., Sez. L - , Ordinanza n. 28766 del 9 novembre 2018);

PQM.

ordina a cura di parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suindicati soggetti entro il 21/12/2021 e rinvia la causa all'udienza del 07/01/2022, ore 09.00.

Autorizza ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica attraverso la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione del ricorso e degli atti di causa.

Si comunichi alle parti a cura della cancelleria.

Messina, 11/12/2021

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Rosa Bonanzinga

